

APPENDICE DI VARIAZIONE N° 5

Proroga scadenza

Polizza n° 00017432300114

Agenzia di COMO GALLIO - 000174

Partizione 101

Contraente Istituto Delle Figlie Di Santa Maria Della Divina Provvidenza

La presente appendice di variazione ha effetto dal 31/12/2022

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto e ogni sua obbligazione si intendono prorogati al 31/12/2023.
A seguito della proroga viene incassato l'importo indicato come "Premio alla firma".

Fermo il resto.

La rata di premio alla firma ha inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2022 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2023

PREMIO						
netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	TOTALE	
Prima rata Euro	2.552,14	--	2.552,14	--	567,86	3.120,00

La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 00017432300114.

E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in COMO il 19/12/2022 e sottoscritta il 27/12/2022

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

S.p.A.
LA DIREZIONE

Samuele Mancini

IL CONTRAENTE

Paolo Polini

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data Como 27/12/2022

L'AGENTE O L'INCARICATO

[Signature]

*** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO *** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ***



Polizza n° 00017432300114
Agenzia di COMO GALLIO

Codice agenzia 000174 - Partizione 101

Contraente Istituto Delle Figlie Di Santa Maria Della Divina Provvidenza
Indirizzo: Piazza San Pancrazio, 9 - 00152 - Roma (RM) Codice fiscale: 02477630582

Durata 1 anno Inizio: 31/12/2019 Scadenza: 31/12/2020 Tacito rinnovo: NO

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 31/12/2020

Rateazione Annuale

Regolazione premio NO

Allegati NO

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Responsabilità civile	2.552,14	--	2.552,14	22,25	567,86	3.120,00
Premio annuo euro	2.552,14	--	2.552,14		567,86	3.120,00
Responsabilità civile	2.552,14	--	2.552,14	22,25	567,86	3.120,00
Premio alla firma euro	2.552,14	--			567,86	3.120,00



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. POL RC 6 - ED. 01/01/2019 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (Allegato 3) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (Allegato 4)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 6554/2020
- scheda tecnica n° 1

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in COMO il 03/04/2020.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.

Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa. Dichiara inoltre di aver preso visione, di conoscere e di accettare quanto previsto nelle "Condizioni generali di Servizio" per l'utilizzazione della firma elettronica avanzata Cattolica e nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa; di confermare la veridicità dei dati forniti all'intermediario e di acconsentire l'utilizzo dei dati per l'utilizzo della firma elettronica e di avere titolo a richiedere l'attivazione e ad utilizzare il relativo Servizio per la sottoscrizione del presente contratto.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -
SOCIETA' COOPERATIVA

CONTRAENTE

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; art. 8 - Recesso in caso di sinistro; art. 9 - Proroga dell'assicurazione; art. 11 - Foro competente; art. 16 - Inizio e termine della garanzia (per polizza RC prodotti); art. 17 - Scoperto obbligatorio; art. 23 - Regolazione del premio.

CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente: le condizioni di assicurazione MOD. POL RC 2 - ED. 6554/2020; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE



Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



SCHEDA TECNICA N. 1**Polizza RC Aziende Sanitarie**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00017432300114

Codice rischio: 23026
Gruppo rischio: settore 2 Aziende Sanitarie
Descrizione rischio: Vedi allegato sostitutivo
Assicurato: Casa Giardino Degli Ulivi - N° 60 Posti Letto **Codice fiscale:**
Ubicazione del rischio: Indirizzo: Via Mons. Poletti 73, 22017 Menaggio (CO)

RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT	RCO
Per ogni sinistro		3.000.000,00	3.000.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		3.000.000,00	3.000.000,00
Per danni a cose		3.000.000,00	
Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO		3.000.000,00	

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Fatturato	60,00	42.535,70	2.552,14
Rco				compresa

Garanzie aggiuntive

RCG040 Franchigia assoluta

RCG159 Franchigia danni a cose

Premio annuo totale netto **euro** **2.552,14**

TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE**RC GENERALE**

	Precisazione	Scoperto	Con il minimo di euro	Con il massimo di euro	Franchigia in euro	Limiti di indennizzo per sin/anno in euro
RCG040 Franchigia assoluta		--	--	--	2.500,00	--
RCG159 Franchigia danni a cose		--	--	--	250,00	--



**Assicurazione di Responsabilità Civile
per le Congregazioni Religiose
che svolgono l'attività di
Residenze Sanitarie Assistenziali
Residenze Sanitarie per Disabili Residenti e Ospiti Centro
Diurno, inclusi i servizi ambulatoriali**

Contraente:

**Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza
Piazza San Pancrazio, 9 - 00152 Roma (RM) c.f. 02477630582**

Sede: "Casa Giardino degli Ulivi - Menaggio (CO) - Via Mons. Poletti, 73"

**Attività: Residenza Sanitaria Assistenziale e/o Residenza Sanitaria per Disabili Residenti
e Ospiti Centro Diurno, inclusi i servizi ambulatoriali.**

elementi presi come base per il conteggio del premio - numero posti letto: 60

PREMESSA

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto n. 00017432300114 e ogni sua obbligazione si intendono prorogati al 31/12/2021.

Il presente allegato sostituisce integralmente l'allegato Mod. Pol. RC 2 - Ed. 12/2010 dalla data del 31/12/2020 ed è parte integrante della polizza.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Contraente:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio;

Società:

l'impresa assicuratrice;

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Sinistro RCT:

la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

Sinistro RCO :

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Sinistro in serie:

più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro;

Richiesta di risarcimento:

Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti. Si precisa che l'inizio di un'azione penale in qualsivoglia forma (ivi incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo: sequestro di cartelle cliniche, ricevimento di un avviso di garanzia ecc...) non si intende parificato a richiesta di risarcimento ai fini della presente definizione;

Personale dipendente:

Il personale, inclusi medici e paramedici, che presta la propria attività lavorativa presso il Contraente in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Personale non dipendente:

Il personale che presta la propria attività lavorativa presso il Contraente, non rientrante nella definizione di Personale dipendente;

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia/Scoperto:

importo/percentuale prestabiliti che, in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Addetti Religiosi:

Religiosi/e appartenenti alla Congregazione Contraente;

Volontari:

coloro che prestano la propria attività a favore del Contraente in modo personale, spontaneo e gratuito;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società in base a conforme proposta - questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell'Assicurato, nonché al seguente personale:

- borsisti, corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, addetti religiosi, personale volontario in genere;
- prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e /o integrazioni;
- prestatori di lavoro parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 e successive modifiche e /o integrazioni;

per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento di cose;

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti, per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal D.P.R. del 14 Gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

omissis

Art. 6) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto DPR e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 3%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Si intendono equiparati ai dipendenti i soggetti di cui l'assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003, n.30 (c.d. "Legge Biagi") e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

omissis



DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

omissis